

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. **291** /2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica	LATERZA	Presidente
Dott.	Mario	PISCHEDDA	Consigliere relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 29 agosto 2012;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di **Stresa (VCO)** sull'esatta interpretazione dell'art. 14 c. 32 del d.l. n 78/2010. convertito con modificazioni nella l.122/2010;

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, c. 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato

dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato questa Sezione di controllo per l'odierna seduta;

Udito il relatore consigliere Marlo Pischedda;

Ritenuto in

FATTO

Con nota n. 9021 in data 22 giugno 2012, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie (nota n. 25628/2012) e pervenuta in data 27 giugno 2012, il comune di Stresa, ha chiesto un parere sull'esatta interpretazione dell'art. 14, c. 32, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella l. 122/2010.

L'ente, premesso di aver costituito nel 2006 la società Stresa Servizi s.r.l., della quale detiene la partecipazione totalitaria, che la predetta società gestisce *in house* i servizi parcheggi a pagamento, lampade votive, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, segnaletica e pubblicità commerciale, chiede un parere in merito al mantenimento in vita della predetta società, evidenziando a tal fine che il comune di Stresa ha meno di 30.000 abitanti, ha sempre rispettato il patto di stabilità e non è mai stato obbligato a ripianare le perdite della predetta società che, dal canto suo, ha sempre avuto il bilancio in utile, non ha mai subito perdite di bilancio e riduzioni di capitale ad esse conseguenti.


Con successiva nota prot 9782 in data 10 luglio 2012, trasmessa sempre per il tramite del Consiglio delle Autonomie, (nota n. 29089/2012) e pervenuta in data 23 luglio 2012, l'ente ha trasmesso il parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) n. 40/11 in data 4 aprile 2012, nel quale si afferma che le deroghe previste per il mantenimento delle società partecipate operano soltanto per i comuni al di

sotto dei trentamila abitanti i quali potranno mantenere la partecipazione nelle società virtuose.

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall'art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 il quale prevede che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Per l'esercizio dell'attività consultiva sono stati elaborati alcuni indispensabili requisiti di ammissibilità, sostanzialmente riconducibili ad un profilo soggettivo consistente nella legittimazione del soggetto che effettua la richiesta, ed all'ambito oggettivo della richiesta. Quest'ultimo comporta la necessità di accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, necessari per i corretti rapporti con l'azione amministrativa e con le funzioni giurisdizionali, giacché il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. 

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo stata formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie, e sotto quello oggettivo in quanto il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalla SS.RR. con delibera 54/2010.

Va peraltro evidenziato che, sebbene il quesito formulato dall'amministrazione sembra riferirsi ad una fattispecie concreta e definita (la possibilità di mantenere la partecipazione della società in house Stresa Servizi s.r.l. in presenza dei presupposti di legge), la Sezione ritiene di poter fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina applicabile, spettando successivamente all'Ente adottare le proprie decisioni, accertando la rispondenza della situazione concreta alla disciplina generale.

2. Merito

L'art 14, c. 32, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni nella l. 122/2010, è stato oggetto di numerose pronunce da parte delle Sezioni regionali di controllo, tra le più recenti si richiamano la delibera di questa Sezione n 8/2012, e quella della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n 9/2012.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, è stato evidenziato che il legislatore, dopo aver esplicitamente previsto, con l'art. 3, c. 27, della l. 24 dicembre 2007 n. 244, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di costituire e/o partecipare solo in società collegate ed inerenti alle finalità dell'Ente pubblico, ha introdotto con il citato art. 14 c. 32 un ulteriore limite alle partecipazioni sociali per i comuni, in relazione alle dimensioni dell'Ente. La norma, nel testo attualmente in vigore, prevede che " *Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il **30 settembre 2013** i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al **30 settembre 2013**, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime*" (si precisa che il termine del 30 settembre 2013, discende dalla proroga di 9 mesi stabilita dall'art. 29 c. 11bis del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni nella l. 24 febbraio 2012, n. 14).

La disciplina va inoltre integrata con le disposizioni contenute nell'art 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 2012, n. 135 ed entrate in vigore il 15 agosto. Il primo comma della suddetta norma dispone che " *Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano*

conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013, ... b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013...".

Il successivo terzo comma esclude dall'applicazione della precedente disposizione le "società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica", quelle "che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", le società finanziarie partecipate dalle regioni, e quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari; inoltre prevede che "qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato", l'amministrazione, "in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predisporre un'analisi del mercato e trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità' garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione".

Ciò premesso il comune di Stresa, dovrà accertare in primo luogo se la società *Stresa Servizi s.r.l.* rientra nella previsione della nuova disciplina, avendo conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato. Se tale accertamento dovesse risultare negativo, l'amministrazione comunale, in presenza dei requisiti di virtuosità richiesti dal più volte citato art. 14, c.32 del dl 78/2010, il cui accertamento rientra nella sua esclusiva competenza e responsabilità, potrà deliberare il mantenimento della partecipazione nella società in questione.

P.Q.M.

Nelle sopra estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 29 agosto 2012.


IL RELATORE

(Dott. Mario PISCHEDDA)



IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Enrica LATERZA)



Depositata in Segreteria il 29 AGO, 2012

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

